

**Intervento legislativo della Regione Toscana per l'educazione e la formazione musicale**  
**Legge regionale n. 88/1994**  
**Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale.**

Art. 1 - Oggetto

16 1. La Regione Toscana, nell'ambito degli interventi di promozione culturale di cui all'art. 49 del DPR 24.7.1977, n. 616, sostiene, mediante l'erogazione di contributi, iniziative di formazione di base per la musica strumentale e per il canto corale.

2. Sono esclusi i corsi di perfezionamento musicale e le attività concertistiche e di produzione musicale.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali gli enti locali territoriali, gli enti e le associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano attività corsuali di formazione musicale nei settori della musica colta, extra-colta, di tipo bandistico, del canto corale.

Art. 3 - Requisiti dei beneficiari

1. I destinatari di cui all'art. 2, per accedere ai contributi regionali, devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver svolto continuativamente attività corsuali negli ultimi tre anni;

b) impiegare personale docente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale o di lavoro subordinato, che sia in possesso dei seguenti titoli:

b) - nei corsi di musica colta, per la pratica strumentale, il diploma di conservatorio o titolo equipollente compatibile con l'insegnamento da svolgere, per l'insegnamento di materie diverse da quelle relative alla pratica strumentale la laurea in disciplina musicale ovvero il diploma di conservatorio o titolo equipollente;

b.2 - nei corsi di musica extra-colta, aver svolto attività professionale in formazioni orchestrali per almeno un quinquennio consecutivo;

b.3 - nei corsi di tipo bandistico o corale, essere in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente compatibile con l'insegnamento da svolgere e, se sprovvisti, essere in possesso di diploma di specializzazione nelle materie di insegnamento o aver svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo;

c) definire la programmazione didattica di ogni corso, in particolare, nel rispetto delle disposizioni dei moduli e del numero minimo e massimo di iscritti ad ogni corso a tal fine stabiliti dal piano di indirizzo di cui al successivo art. 6, gli obiettivi per il raggiungimento delle abilità, i contenuti o materie, i metodi, gli strumenti e la durata.

Art. 4 - Contributi

Il contributo finanziario della Regione, diretto a sostenere le spese per le iniziative corsuali di formazione musicale, ivi comprese quelle per l'acquisto di strumenti musicali, sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 2, e commisurato, nell'ambito della ripartizione degli stanziamenti regionali operata dal Piano di Indirizzo tra i diversi settori formativi o tipologie corsuali, in base al numero dei corsi organizzati da ciascun soggetto beneficiario.

Art. 5 - Interventi regionali

1. La Regione concorre alla qualificazione e allo sviluppo della formazione musicale di base promuovendo o sostenendo attività di ricerca e di sperimentazione didattica finalizzata anche all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica.

Art. 6 - Piano regionale di indirizzo

1. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni rappresentative dei soggetti destinatari di cui all'art. 2, predispose la proposta di p. d. i. e la trasmette

entro il 30 settembre al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il p. d. i. contiene:

a) I contenuti e i moduli della programmazione didattica nonché il numero minimo e massimo di iscritti per ciascun settore formativo o per ciascuna tipologia di corso;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra i diversi settori formativi e la loro ulteriore ripartizione tra le Province, avuto presente il numero dei corsi esistenti nell'anno precedente;

c) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti che hanno beneficiato del contributo regionale;

d) gli obiettivi e i contenuti progettuali degli interventi di cui al precedente art. 5 che la Giunta regionale intende svolgere direttamente o tramite convenzione con soggetti pubblici o privati, nonché gli strumenti, le procedure e le modalità e l'entità del finanziamento.

3. Il p. d. i. ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente.

4. La ripartizione dei finanziamenti tra le Province è operata annualmente con delibera della Giunta regionale che viene trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 7 - Procedure per l'assegnazione dei contributi

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi regionali devono presentare domanda al Comune nel cui territorio vengono svolti i corsi entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda deve contenere l'attestazione del possesso e i requisiti di cui all'art. 3, nonché il rendiconto relativo all'utilizzo di eventuali contributi regionali erogati nel precedente anno secondo le forme e le modalità indicate dal p. d. i.

3. Il Comune, accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, l'eventuale rendicontazione ai sensi dell'art. 6, sec. comma. lett. c), nonché il numero dei corsi e quello degli iscritti rispetto agli standard numerici minimi e massimi disposti dal piano d'Indirizzo e valutata l'ammissibilità della domanda, trasmette, entro il 30 aprile le domande alla Provincia.

4. La Provincia, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione e di quelle eventualmente da essa disposte, nonché in base al numero delle domande di contributo e al numero dei corsi, delibera entro il 30 giugno il piano di assegnazione dei contributi, determinandone per ciascuna domanda l'entità.

Art. 8 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1996, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Art. 9 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di Indirizzo di cui al precedente art. 6 viene trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre 1995.

2. Per il 1995 i contributi previsti dalla normativa previgente per gli Interventi nella materia della presente legge verranno erogati in attuazione degli Indirizzi della delibera del Consiglio regionale n. 376 del 25 Luglio 1994

Art. 10 - Norma finale

1. E' abrogata, a decorrere dal 1.1.1995 la L. R. 22 marzo 1982, n. 24 "Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore musicale bandistico o corale" e l'art. 9 della L. R. 28 Gennaio 1980, n. 11 "Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive".

2. Sono fatte salve le obbligazioni di spesa derivanti da provvedimenti resi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno assunto i relativi impegni finanziari ai sensi degli articoli 4 e 110 della L. R. 6.5.1977, n. 28.

Il Segretario: Rinaldo Innaco - Il Presidente: Simone Siliani

**LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n.36**  
**Promozione e sviluppo dell'associazionismo**

**Art. 1 - Finalità**

1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. Le associazioni che presentano i requisiti previsti dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 sono escluse dalla disciplina della presente legge.
5. Le associazioni pro loco di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 art. 2, escluse dalla disciplina della presente legge, sono disciplinate da apposita legge regionale.

**Art. 2 - Albo delle associazioni**

1. E' istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro aventi le finalità di cui all'art. 1.
  2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che operano per una o più finalità suddette da almeno un biennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della provincia. Possono altresì richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito della provincia.
  3. Possono essere iscritte all'albo le associazioni che, per previsione statutaria, dispongono di organi democraticamente eletti.
  4. Le domande di iscrizione sono presentate alla Amministrazione provinciale dal legale rappresentante unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, all'indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre organizzazioni e di quelle aderenti.
  5. Alla documentazione concernente i dati e i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nell'ultimo biennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici.
- L'Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione al Comune territorialmente com-

petente.

6. Per gli adempimenti di cui alla presente legge le Amministrazioni provinciali si avvalgono del personale regionale assegnato o trasferito con le procedure di cui alla L.R. 11 settembre 1989, n. 62.
  7. E' istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a carattere regionale o nazionale con rappresentanze nel territorio regionale, che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila o una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa.
  8. La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione regionale corredata dalla documentazione prevista ai commi precedenti. Successivamente all'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo.
  9. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi all'amministrazione competente.
  10. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.
  11. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni provincia comunica alla Giunta regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
  12. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi nonché dell'elenco regionale di cui al settimo comma del presente articolo.
- Art. 3 - Iniziativa degli enti locali**
1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, e con particolare riferimento alle materie delegate, gli enti locali favoriscono le attività delle associazioni anche tramite:
    - l'assistenza tecnica e progettuale;
    - la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni stabilite secondo le procedure di cui al successivo art. 4;
    - il sostegno a progetti specifici di attività, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie
    - la messa a disposizione di spazi, impianti o attrezzature pubbliche rivolte anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.
  2. Restano ferme le disposizioni a favore dell'associazionismo di cui all'art. 14 della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 così come specificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 9 giugno 1987, art. 4
- Art. 4 - Convenzioni**
1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad

integrare servizi e finalità socio-culturali nelle materie delegate, gli enti locali stipulano apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi regionali e provinciali.

2. Sono requisiti per la stipula di dette convenzioni:

- a) la presentazione di un progetto all'ente locale da parte della associazione;
- b) l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto
- c) la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
- d) la previsione di forme di verifica all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
- e) la documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- f) l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l'iniziativa.

Art. 5 - Progetti di rilievo regionale

1. Le condizioni e i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte all'albo regionale, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore. 2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l'osservanza delle condizioni previste al precedente art. 4, comma 2.

Art. 6 Consulta regionale dell'associazionismo

1. La consulta regionale dell'associazionismo, può esprimere pareri sulle proposte di Legge, programmi ed altri atti regionali che interessino i campi d'intervento delle associazioni. La consulta può altresì avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale.

2. Qualora i pareri di cui al comma precedente siano richiesti dagli organi regionali, i pareri stessi sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

3. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è composta di un membro per ciascuna delle associazioni iscritte all'albo regionale nonché di due membri designati complessivamente dalle associazioni iscritte a ciascun albo provinciale non aderenti ad associazioni regionali o nazionali.

4. La consulta regionale dell'associazionismo, con il voto della maggioranza dei componenti, elegge nel proprio seno un presidente che ne convoca e presiede le sedute.

5. La consulta si riunisce almeno tre volte all'anno. Essa è convocata obbligatoriamente dal Presidente quando almeno un quinto dei membri ne facciano unitamente richiesta, specificando gli argomenti da trattare. Essa, inoltre, si riunisce ogni qualvolta ne sia richiesto il parere ai sensi del precedente comma 2.

6. Il presidente è coadiuvato da quattro membri,

nominati dalla consulta, con il voto limitato a due, con i quali forma l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza predispose l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.

7. Ai componenti la consulta, per spostarsi dal loro comune di residenza al luogo di riunione della consulta stessa e per partecipare al lavoro dei suoi organi, compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.

8. I compiti di segreteria sono svolti da personale designato dalla Giunta Regionale.

9. I membri della consulta restano in carica tre anni.

10. La consulta ha accesso all'albo regionale nonché agli albi provinciali.

Art. 7- Formazione e aggiornamento professionale

1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obbiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.

2. La realizzazione degli interventi programmati può essere affidata alle stesse associazioni o ad enti di loro emanazione, alle condizioni previste dall'art. 7 della LR. 21.2.1985 n. 16 e successive modificazioni.

Art. 8 - Diritto di informazione

1. In attuazione di quanto stabilito nell'art. 72 dello Statuto, la Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altra associazione che ne faccia richiesta, l'informazione sulla attività regionale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo.

2. In accordo con la Consulta regionale sull'associazionismo e con gli Enti Locali, la Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Agli oneri di spesa derivanti nel 1990 per il funzionamento della Consulta di cui all'art. 6 si fa fronte con i fondi del capitolo 00720 del bilancio.

2. Agli oneri di spesa derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i finanziamenti già previsti in bilancio nei capitoli relativi alle leggi regionali di settore.

3. Agli oneri per i successivi esercizi si provvederà con legge di bilancio utilizzando allo scopo le disponibilità recate sui capitoli corrispondenti a quelli indicati nel 1 e 2 comma.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ill.mo Signor Presidente  
della Amministrazione Provinciale di

19

.....  
Il sottoscritto..... presidente pro-tempore della Associazione deno-  
minata..... con sede legale  
in.....via..... rivolge domanda alla S. V. Ill.ma  
affinché l'associazione da lui presieduta sia iscritta all'Albo Provinciale delle associazioni secondo quanto  
disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 9 aprile 1990 n. 36

**Dichiara**

che l'Associazione..... persegue fina-  
lità sociali, culturali ed educative mediante la valorizzazione del canto corale tra ragazzi, giovani ed adulti,  
incentivandolo e qualificandolo sotto il profilo didattico; sviluppa lo studio della musica corale toscana mediante  
la ricerca, la divulgazione dei reperti, lo scambio di esperienze; assume la funzione di veicolo della cultura corale  
in particolare e musicale in genere verso gli aderenti promuovendo e favorendo le iniziative atte a rendere  
accessibile tale cultura; ha organi statutari democraticamente eletti; aderisce, in qualità di socio alla Associa-  
zione Cori della Toscana, alla Fe.N.I.A.R.Co (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali  
Coral), alla E. F. J. C (Europäische Föderation Junger Chöre) e alla I. F. C. M (International Federation for  
Choral Music);

**precisa**

che alla domanda è allegata la documentazione richiesta:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- b) elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali
- c) relazione sulle attività svolte nell'ultimo biennio
- d) dichiarazione dei contributi ricevuti da enti pubblici nel periodo suddetto.

In fede

Data.....

Firma.....